

30057-17



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

RESPONSABILITA'
PROFESSIONISTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO BIANCHINI - Presidente -
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -
Dott. GUIDO FEDERICO - Rel. Consigliere -
Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -

R.G.N. 25994/20

Cron. 30057

Rep. C.I.

Ud. 04/10/2017

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25994-2013 proposto da:

FIAMMETTA CNCFMT70E59H501H, elettivamente
domiciliata in ROMA,

che la

rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

ENIO, elettivamente domiciliato in

2017

, che lo rappresenta e difende;


DR

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 8/2013 della CORTE D'APPELLO di
PERUGIA, depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO.



1

Esposizione del fatto

L'avv. Fiammetta propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, nei confronti di Enio avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.64/13, pubblicata il 15 gennaio 2013, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, la è stata condannata alla restituzione delle somme percepite in rapporto alle prestazioni eseguite, trattandosi di prestazioni rese nel periodo successivo alla scadenza del termine di sei anni dalla sua iscrizione nel registro dei praticanti avvocati dell'Ordine di Viterbo.

La Corte d'Appello di Perugia, in particolare, premessa la tardività della produzione documentale effettuata dalla e rilevato in ogni caso che i documenti suddetti non erano indispensabili ai fini della decisione, affermava che il praticante avvocato decorsi sei anni dall'iscrizione al relativo registro perdeva *ex lege* l'ammissione al patrocinio, anche in assenza di cancellazione dal registro dei praticanti.

Da ciò la nullità ex art. 1418 c.c. delle relative prestazioni, ed il diritto alla ripetizione delle somme versate dal cliente quale compenso in forza delle prestazioni medesime.

Enio ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha altresì depositato memorie illustrative.

Considerato in diritto

Deve in via pregiudiziale disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione del principio di tassatività e specificità dei motivi.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purchè la Corte possa agevolmente

procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Cass.1370/2013).

Orbene, nel caso di specie, in relazione a tutti i motivi, sulla base della indicazione delle norme che si assumono violate e delle ragioni di fatto esposte, è chiaramente ed univocamente desumibile lo specifico vizio denunciato.

Ciò premesso, il *primo motivo* del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cpc, censurando la pronuncia di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'odierna ricorrente nel giudizio di appello.

Il motivo è inammissibile, in quanto non censura le ulteriori autonome *rationes decidendi* della pronuncia, vale a dire la tardività della produzione, trattandosi di documenti che avrebbero dovuto essere depositati, a pena di decadenza, contestualmente all'instaurazione del giudizio di appello (Cass. Ss.Uu. n.8203/2005) , ed il fatto che essi non erano "indispensabili" ai fini della decisione, secondo la formulazione dell'art. 345 cpc applicabile *ratione temporis*.

Il *secondo motivo* denuncia la violazione dell'art. 37 comma 3 Rd 1578/1933 e la violazione del principio di non applicabilità della legge meno favorevole al reo come stabilito dall'art. 7 CEDU, nonché del principio di tutela del contraddittorio e di legalità.

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. 4114 del 2 marzo 2016) , e come recentemente riconosciuto dalla Corte costituzionale (Corte cost. n.193 del 6.7.2016), il principio penalistico della c.d. *lex mitior* non si applica alle sanzioni amministrative, né tanto meno alle controversie civili.

Ciò posto non può che ribadirsi, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass.Ss.Uu.17761/08), in tema di pratica forense, che l'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l'iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l'iscrizione per coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato.

Né appare ravvisabile una situazione di “*overruling*”, in forza della quale restano salvi gli effetti degli atti processuali compiuti dalla parte che abbia fatto incolpevole affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale, atteso che l'indirizzo interpretativo su menzionato non ha comportato il mutamento dell'interpretazione di una regola del processo che preveda una preclusione o una decadenza in precedenza non prevista (Cass.929/2017): esso concerne, al contrario, un determinato assetto normativo

di carattere sostanziale, avente ad oggetto le condizioni per il legittimo esercizio del patrocinio.

Il *terzo motivo* censura la statuizione dell'impugnata sentenza che ha affermato la nullità della prestazione professionale, in conseguenza del venir meno del patrocinio, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 Rd 37/1934, degli artt. 37 e 45 Rd 1578/1933, della l.241/1990 e dell'art. 1418 c.c., deducendo che, non avendo essa ricorrente ricevuto alcuna comunicazione della cancellazione dal registro dei praticanti abilitati, ha continuato in buona fede ad esercitare la professione.

Il motivo non ha pregio.

Deve infatti ribadirsi che, come già evidenziato, una volta decorso il sessennio, l'iscritto non potrà più esercitare il patrocinio, senza dover necessariamente subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempra.

La cancellazione dal registro, dunque, né, a fortiori, la mancata comunicazione della stessa, non producono dunque alcun effetto sul venir meno del patrocinio, che discende, *ex se*, dal decorso del termine di sei anni.

Il *quarto motivo* denuncia l'omessa pronuncia in relazione alla domanda di cancellazione di frasi offensive e denigratorie contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e conseguente domanda di risarcimento dei danni.

Il motivo è inammissibile.

Quanto alla mancata cancellazione delle frasi c.d. sconvenienti e conseguente risarcimento del danno, si rileva che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l'istanza di cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'esercizio di detto potere discrezionale, di guisa che non può formare oggetto

di impugnazione l'omesso esame di esso , né il mancato esercizio di suddetto potere (Cass. 22186/2009).

Il carattere discrezionale del potere di cancellazione delle espressioni sconvenienti di cui all'art. 89 cpc, dunque, impedisce che il suo mancato esercizio da parte del giudice di merito possa essere censurato in sede di legittimità (Cass. 4963/2007).

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione ad Enio delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 2.700,00 euro, di cui 200,00 euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% , ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 4 ottobre 2017

Il Presidente
Dott.ssa Donatella D'ANNA

Il Presidente

Bianchi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

4 OTT. 2017

Il Presidente
Dott.ssa Donatella D'ANNA